

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-559 del 07/02/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA EUROPLAST SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA TAVOLETO,95 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MANUFATTI IN MARMORESINA PER L'EDILIZIA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA TAVOLETO,95
Proposta	n. PDET-AMB-2019-596 del 07/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA EUROPLAST SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA TAVOLETO,95 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MANUFATTI IN MARMORESINA PER L'EDILIZIA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA TAVOLETO,95

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALCONCA in data 10/08/2018 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PGNR/2018/8041 del 20/08/2018 (pratica ARPAE n. 25691/2018), dalla Ditta **EUROPLAST SRL** (C.F./P.IVA 00914040407) e s.m.i., avente sede legale e produttiva in Comune di SAN CLEMENTE - Via Tavoletto,95 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*;
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico)*;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di PRODUZIONE DI MANUFATTI IN MARMORESINA PER L'EDILIZIA;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *Modifica sostanziale;*

VISTA la precedente autorizzazione di carattere generale acquisita in data 20/01/2014 Prot.2217 ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 c.2 dalla Provincia di Rimini;

VISTO il parere favorevole del Comune di SAN CLEMENTE in qualità di ente competente in materia di inquinamento acustico L.447/95 e di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 del 20/11/2018 Prot.9516 acquisito in data 20/11/2018 PGNR/2018/11001;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PGNR/2018/10497 del 06/11/2018;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n.124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta EUROPLAST SRL** avente sede legale in Comune di SAN CLEMENTE - Via Tavoleto, 95 (C.F./P.IVA 00914040407) per l'esercizio dell'attività di *PRODUZIONE DI MANUFATTI IN MARMORESINA PER L'EDILIZIA* nell'impianto sito in Comune di **SAN CLEMENTE - Via Tavoleto, 95** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Clemente, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI

La Ditta svolge attività di “Produzione di manufatti in marmoresina per l’edilizia”, attraverso le seguenti operazioni: miscelazione materie prime, riempimento stampi, rifinitura manufatti, spruzzatura gelcoat ed essiccazione.

La Ditta dichiara:

- . il periodo di attività pari a 240 gg/anno;
- . di non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto a consumo di solventi (COV).

La Ditta dichiara l'utilizzo dei seguenti quantitativi di materie prime e ausiliari nei cicli produttivi:

- circa 73 t/anno di polvere di marmo e granulato (pari a circa 304 kg/giorno)
- circa 30 t/anno di carbonato di calcio (pari a circa 125 kg/giorno)
- circa 22 t/anno di resine (pari a circa 92.5 kg/giorno)
- circa 800 kg/anno di catalizzatore (pari a circa 3 kg/g)
- circa 1 t/anno di gelcoat (pari a circa 4.5 kg/giorno)

La ditta dichiara che all'interno dello stabilimento è presente un impianto termico alimentato a gas metano per uso industriale al servizio della cabina di gelcoat per l’essiccazione avente una Potenzialità Termica Nominale (P_{n_t}) complessiva pari a 30 kW. Tale impianto è ricompreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06).

Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente ai sensi dell’art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.

Inoltre la ditta dichiara anche la presenza di sette impianti termici alimentati a gas metano per uso civile aventi una Potenzialità Termica Nominale (P_{n_t}) complessiva pari a 245 kW. Questi impianti non sono soggetti ad autorizzazione in quanto ricadenti nella fattispecie prevista dal Titolo II Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. (<3 MW_t). Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell’Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.

PRESCRIZIONI:

E1 – Levigatura manufatti

Portata: 8500 Nm³/h

Durata: emissione discontinua ca 4 h/giorno

Altezza: 7 m

Sezione: 0.13 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da 40 maniche in tessuto in poliestere di superficie filtrante totale di 50.27 m², la pulizia avviene per scuotimento manuale.

Inquinanti emessi: Polveri totali.

Limiti in analogia al punto 4.3.8 della DGR 2236/2009 e sm.i.:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **controlli a cadenza annuale**, i certificati dei controlli dovranno essere allegati e conservati su di un apposito registro firmato dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa al controllo del materiale particolato è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto valore di perdita di carico del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dal range di valori indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente su apposito registro i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

E2 – Macchine utensili e tramogge

Portata: 30000 Nm³/h

Durata: emissione discontinua ca 4 h/g

Altezza: 7 m

Sezione: 0.39 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da 90 cartucce in poliestere alluminato antistatico di superficie filtrante totale di 411 m², la pulizia avviene in controcorrente con aria compressa pneumatica

Inquinanti emessi: Polveri totali

Limiti in analogia al punto 4.3.8 della DGR 2236/2009 e sm.i.:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **controlli a cadenza annuale**, i certificati dei controlli dovranno essere allegati e conservati su di un apposito registro firmato dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E3 – Cabina applicazione gelcoat ed essiccazione

Portata: 6500 Nm³/h

Durata: emissione discontinua ca 4 h/g

Altezza: 7 m

Sezione: 0.20 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: Filtro a pannelli (numero due) con superficie filtrante totale di 1.8 m², iù velo d'acqua a monte dei pannelli.

Inquinanti emessi: Polveri totali - Sostanze Organiche Volatili

Limiti in analogia al punto 4.3.7 della DGR 2236/2009 e sm.i.:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili	100 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **controlli a cadenza annuale**, i certificati dei controlli dovranno essere allegati e conservati su di un apposito registro firmato dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E4 – Impastatrice e colaggio

Portata: 6500 Nm³/h

Durata: emissione discontinua ca 4 h/g

Altezza: 7 m

Sezione: 0.10 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: nessuno

Inquinanti emessi: Polveri totali - Sostanze Organiche Volatili

Limiti in analogia al punto 4.3.7 della DGR 2236/2009 e sm.i.:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili	100 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **controlli a cadenza annuale**, i certificati dei controlli dovranno essere allegati e conservati su di un apposito registro firmato dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

Altre prescrizioni:

- Controlli di messa a regime: la ditta, per tutti i punti di emissione deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE-SAC) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

- b. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel Rapporto di Prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- d. Per la valutazione di conformità ai valori limite di emissione l'azienda dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale UNICHIM n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- e. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f. Per la valutazione di conformità ai valori limite l'Ente di Controllo eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante che sia rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto. Al risultato verrà sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, e verrà confrontato con il VLE; se il risultato risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.
- g. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- h. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle

misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

- i. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- j. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- k. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- l. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- m. Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.
- n. L'essiccatoio elettrico elencato nella planimetria come in disuso deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica o in alternativa ne deve essere chiesta l'autorizzazione e prevista un'aspirazione dedicata.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101.3 kPa
- Gas secco
- Ossigeno di riferimento, si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art.271 comma 12 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.):

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.


Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI EN 13284-1:2003
Determinazione della portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2003 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H_2O)	UNI EN 14790:2006
Determinazione delle Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003; UNI EN13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (concentrazioni >20 mg/m ³)
Determinazione composti organici volatili espressi come Carbonio organico Totale (COT) con esclusione metano	UNI EN 12619:2013 UNI EN ISO 25140:2010
Determinazione composti organici volatili espressi come Carbonio organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Determinazione composti organici volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015

LEGENDA MACCHINARI

- 1 IMPASTATRICE
- 2 DOSATORE
- 3 LEVIGATRICE A NASTRO
- 4 LEVIGATRICE A NASTRO
- 5 CARRELLO ELEVATORE
- 6 ESSICCATOIO ELETTRICO (IN DISUSO)
- 7 MACCHINA IMBALLATRICE
- 8 CARRELLO ELEVATORE
- 9 ASPIRATORE PORTATILE
- 10 MOLA ABRASIVA
- 11 FRESATRICE
- 12 RIFILATRICE PER BORDI
- 13 TRONCATRICE A 3 TESTE
- 14 TRONCATRICE A 45°
- 15 CARTEGGIATRICE A NASTRO
- 16 TRONCATRICE RADIALE
- 17 TRONCATRICE
- 18 CALIBRATRICE
- 19 MISCELATRICE
- 20 IMPASTATRICE
- 21 IMPASTATRICE
- 22 MISCELATRICE
- 23 ESSICCATORE
- 24 CABINA APPLICAZIONE GELCOAT
- 25 SPAZZOLATRICE
- 26 BANCO LEVIGATURA

LEGENDA EMISSIONI

- E1 - LEVIGATURA MANUFATTI
- E2 - MACCHINE UTENSILI E TRAMOGGE
- E3 - CABINA APPLICAZIONE GELCOAT
- E4 - IMPASTATRICE E COLLAGGIO
- BRUCIATORE ESSICCATORE
- BRUCIATORI CALDAIE PER RISCALDAMENTO LOCALI



SIIECO

Comitente: **EUROPLAST S.R.L.**
 Via Tavoletto, 95 - 47832 San Clemente (RN)
 Prodotto: **Emissioni in atmosfera**

Data: **10/08/2018**
 Rev: **00**
 Sezione DVR: **Scale: 1-2-3**
 Foglio: **1:250**
A3

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.